

CONVENZIONE

tra

L'Università degli Studi di Messina con sede legale in P.zza Pugliatti n. 1, 98122 Messina, C.F. 80004070837, P. IVA 00724160833, rappresentata dalla Rettrice pro tempore, Prof.ssa Giovanna Spatari, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, **(di seguito, anche Università)**

e

il FAI — Fondo per l'Ambiente Italiano ETS -, con sede legale in via Carlo Foldi, 2 20135 Milano C.F. 80102030154, P.IVA n. 04358650150, nella persona del suo Direttore Generale, dott. Davide Usai, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, **(di seguito anche Fondazione)**

(di seguito congiuntamente le parti e, singolarmente la parte)

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Messina - nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente e nei limiti del proprio Statuto e dei propri regolamenti - promuove, favorisce e sviluppa ogni forma di collaborazione con altri enti e istituzioni universitarie ed extrauniversitarie, pubbliche e private, siano esse italiane o estere, utili al perseguimento delle finalità della didattica e della ricerca;
- il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS è una Fondazione privata senza scopo di lucro, riconosciuta con DPR del 03.12.1975 n. 941, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo settore rep. n. 2092, che ha come scopo la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, anche tramite il restauro e la restituzione alla pubblica fruizione di beni di valore storico, artistico e naturalistico, ricevuti per donazione, eredità o per concessione.
- in particolare, la missione del FAI consiste nel: i. curare in Italia i luoghi speciali per le generazioni presenti e future; ii. promuovere l'educazione, l'amore, la conoscenza e il godimento per l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione; iii. vigilare sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, nello spirito dell'articolo 9 della Costituzione;
- l'attività del FAI è pertanto improntata ai seguenti obiettivi: i. offrire al pubblico luoghi speciali che sono considerati e gestiti come fulcri dei sistemi paesaggistici, sociali, culturali ed economici in cui insistono; ii. curare con crescente impegno il rapporto tra i propri luoghi, le persone e le famiglie; iii. affiancare alla gestione dei beni, grandi attività nazionali di educazione (Giornate FAI di Primavera), e di vigilanza (I Luoghi del Cuore) incentrate anch'esse su luoghi speciali, nella cui ideazione e organizzazione spicca il ruolo di Delegati e Volontari; iv. partecipare al dibattito nazionale sui grandi temi dell'Ambiente, del Paesaggio e del Patrimonio Culturale, collaborando con le forze più attive della società civile e con le Istituzioni;
- il FAI opera a livello territoriale attraverso le Presidenze Regionali e le Delegazioni FAI, aventi il compito di realizzare le finalità della Fondazione nel territorio di propria competenza;

- la Fondazione, tra l'altro, promuove intese con enti scientifici, culturali e educativi, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare studi ed attività culturali e di organizzare seminari e incontri;
- in coerenza con le rispettive finalità istituzionali, l'Università e il FAI intendono instaurare un rapporto di collaborazione che abbia lo scopo di promuovere un interscambio di conoscenze ed esperienze, con particolare riferimento alla valorizzazione e tutela del patrimonio storico-artistico, del paesaggio e dell'ambiente, nonché alla gestione e conservazione dei beni storico-artistici;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto e finalità

Le Parti convengono di collaborare per la promozione e la realizzazione di iniziative congiunte, volte a diffondere una cultura orientata alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio storico-artistico, del paesaggio e dell'ambiente, oltre che alla formazione di profili professionali specializzati nella gestione e conservazione dei beni storico-artistici, quali:

- a) attività di ricerca di comune interesse negli ambiti sopra indicati, in coerenza con le finalità istituzionali delle parti;
- b) attività di formazione di risorse di elevata qualificazione tra gli operatori del settore, attraverso la realizzazione di attività formative di diverso tipo, di volta in volta individuate e concordate tra le parti;
- c) organizzazione e promozione, di iniziative congiunte volte alla conoscenza storica, alla valorizzazione ed alla promozione dei beni culturali locali.

Le modalità specifiche ed operative per l'attuazione delle succitate iniziative verranno definite in apposite intese scritte tra le Parti, attuative della presente Convenzione.

Art. 3

Promozione delle iniziative e uso del logo e/o del nome

Le Parti si impegnano a dare la massima visibilità, attraverso i propri canali istituzionali, alle forme di collaborazione che verranno tra le stesse attivate, mettendo reciprocamente a disposizione il proprio logo che potrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività comuni, oggetto della presente Convenzione.

, Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione, fatti salvi specifici accordi fra le Parti che prevedano le forme di comunicazione e di pubblicizzazione, senza snaturarne i contenuti e, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea, né in via definitiva, all'altra Parte.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce, in ogni caso, alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari e/o commerciali o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), fatti salvi eventuali diversi accordi in relazione alla tipologia di attività da svolgere.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere, con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, della presente Convenzione.

Art. 4

Riservatezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte, di cui venissero a conoscenza in forza della presente Convenzione.

Art.5

Proprietà dei risultati

La proprietà dei risultati di cui alla presente Convenzione, qualunque ne sia la natura, spetta alle Parti in forma congiunta e sarà determinata di volta in volta, a seconda dell'apporto di ciascuna di esse.

Le Parti potranno utilizzare i risultati delle attività allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico, sia in forma congiunta, che separatamente, citando in tal ultimo caso l'altra parte.

In ogni caso, la diffusione dei risultati dovrà essere effettuata in modo da non pregiudicare la riservatezza delle informazioni.

Art. 6

Responsabilità, copertura assicurativa e tutela della salute e della sicurezza del personale

Ciascuna Parte:

- resta responsabile nei confronti del proprio personale dipendente per quanto riguarda gli obblighi previdenziali e assicurativi propri dello stato giuridico di ciascun soggetto;
- garantisce la copertura assicurativa, sia per la propria responsabilità civile verso terzi, sia contro il rischio di infortuni del proprio personale e, per quanto attiene specificamente l'Università, degli studenti, specializzandi e dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi della presente Convenzione.

In materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, le Parti provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente, per la parte di loro competenza.

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

Durata e recesso

La presente Convenzione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà esser rinnovata esclusivamente mediante nuovo accordo scritto, sottoscritto digitalmente da entrambe le parti. Resta inteso che ciascuna parte avrà facoltà di recedere inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno 90 giorni, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti, intese e/o accordi attuativi della presente convenzione.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali che potrebbero a qualsiasi titolo trattare in esecuzione della presente Convenzione nel pieno rispetto del Reg. UE 2016/679 e unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione medesima.

Art. 9

Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della Convenzione medesima, sarà rimessa in via esclusiva al Foro competente per legge.

Art.10

Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione verrà sottoscritta digitalmente e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC.

Essa sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 e le eventuali spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

Essa è soggetta ad imposta di bollo, che verrà assolta con modalità virtuale dall'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010. Il FAI, Ente del Terzo Settore, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs 117/2017.

Per l'Università degli Studi di Messina

La Rettrice

Prof.ssa Giovanna Spatari

Per il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS

Il Direttore Generale

Dott. Davide Usai

